

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento credito in concordato preventivo dopo il giudizio di omologazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

23271/06

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Losavio

Presidente

R.G.N. 11251/2003

Dott. Gianfranco Gilardi

Consigliere

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

Dott. Luciano Panzani

Consigliere

Cron. 23271

Dott. Stefano Schirò

Consigliere

Rep. 5466

ha pronunciato la seguente:

Ud. 14.7.2006

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Sara s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Montebello 99, presso l'avv. Giuseppe Andreotta, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Eurotrans Glass di Bergia Luigi ed Albano Pasquale & C. s.a.s., nonché Albano Pasquale quale socio accomandatario, elettivamente domiciliati in Roma, via Sant'Alberto Magno 9, presso gli avv. Fabrizio Paletti e Gaetano Severini, che unitamente all'avv. Toti S. Musumeci, li rappresentano e difendono giusta delega in

2060/06



calce al controricorso;

- *controricorrenti* -

**Bergia Luigi quale accomandatario della Euro Glass
s.a.s. e Commissario Giudiziale del Concordato
Preventivo E.T.G. s.a.s.**

- *intimati* -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Mondovì cron. n.
218 del 18.2.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.7.2006 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Con ordinanza del 18.2.2003 il Tribunale di Mondovì
rigettava l'istanza con la quale la Sara s.r.l. aveva
richiesto il riconoscimento di un credito per interessi
nell'ambito della procedura di concordato preventivo
della Eurotrans Glass s.a.s. di Bergia Luigi e Albano
Pasquale, per la quale era stato definito il giudizio
di omologazione ed era pendente la fase di esecuzione.

In particolare il tribunale osservava che la Sara non
aveva proposto opposizione all'omologazione del
concordato, sicchè non sarebbero stati più modificabili
i crediti ammessi; che sarebbe stata irrilevante



l'ammissione di un maggior credito nello stato passivo della società, il cui fallimento era stato revocato con l'omologa della precedente proposta di concordato; che non vi sarebbe stato pregiudizio per l'istante, attesa la sua legittimazione a far valere in sede giudiziaria eventuali ulteriori pretese nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato; che pertanto il commissario giudiziale avrebbe potuto dar seguito alla chiusura della procedura concorsuale.

Avverso la detta decisione la Sara s.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, con i quali rispettivamente denunciava: violazione dell'art. 185 l.f. per l'incompetenza del tribunale, essendo viceversa a suo dire competente in proposito il giudice delegato (primo motivo); violazione degli artt. 25, 26 l.f. per il fatto che, in conseguenza della rappresentata incompetenza, si sarebbero eliminate la possibilità di revoca del provvedimento e quella del suo controllo in sede di reclamo (secondo motivo); violazione dell'art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione, per l'omessa considerazione del titolo esecutivo che avrebbe dovuto comportare il riconoscimento del credito vantato, e ciò senza alcuna discrezionalità degli organi della procedura (terzo motivo); analoghe violazioni in relazione



all'affermata compatibilità fra l'ipotetico accertamento del credito e l'effetto preclusivo della mancata opposizione ex art. 180, comma 2, l.f. (quarto motivo); violazione dell'art. 136, comma 2, l.f. poiché, trattandosi comunque di crediti contestati, non era stato disposto il deposito delle somme oggetto di contestazione (quinto motivo); violazione dell'art. 137 l.f. poiché, dipendendo il mancato pagamento delle somme richieste " dalla condotta neghittosa dell'imprenditore concordatario ", il Tribunale avrebbe dovuto non respingere l'istanza in questione e procedere alla risoluzione del concordato (sesto motivo); violazione dell'art. 176 l.f., in quanto l'accertamento dei crediti non sarebbe stato vincolante ai fini dell'esecuzione del concordato (settimo motivo); contraddittorietà di motivazione per l'affermata intangibilità del diritto del creditore a far valere le proprie ragioni nonché per la pretesa immodificabilità dei crediti ammessi (settimo bis); violazione degli artt. 185, 136, comma 3, l.f. in relazione alla sollecitata chiusura della procedura al commissario giudiziale, non essendo previsto nel concordato preventivo, come viceversa in quello fallimentare, l'accertamento da parte del giudice delegato della sua completa esecuzione (ottavo motivo).



Resisteva con controricorso la società Eurotrans Glass, che successivamente depositava anche memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 14.7.2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile poiché il decreto con il quale il giudice delegato o il Tribunale fallimentare impartiscono direttive generali per una corretta gestione della procedura nella fase liquidatoria è inidoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti.

Infatti, una volta esauritasi con la sentenza di omologazione la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie sottratte al potere decisionale degli organi fallimentari, mentre invece costituiscono materia di ordinario giudizio di cognizione, non ostando in senso contrario né la sentenza di concordato, né i successivi provvedimenti emessi nel corso della procedura per assicurarne il corretto svolgimento (C. 2000/14797, C. 1999/523, C. 1998/8787, C. 1997/9240).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue poi la condanna della ricorrente alla



refusione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dalle controparti costituite, liquidate in Euro 4.100 di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 14.7.2006

Il consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria

il 27 OTT. 2006

IL CANCELLIERE